

Convenzione per l'erogazione dell'energia elettrica
(del 4 novembre 2003)

tra

il **Comune di Sorengo**, detto in seguito Comune

e

le **Aziende Industriali di Lugano SA**, dette in seguito AIL SA

si conviene quanto segue:

Art. 1 Il Comune concede alle AIL SA la privativa per la erogazione dell'energia elettrica per tutti gli usi entro il proprio territorio comunale secondo i disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, detta in seguito LMSP.

Oggetto della convenzione

Detta privativa è accordata nel senso che il Comune non occuperà né concederà a terzi di occupare, nei limiti della Legge e della presente convenzione, il terreno della giurisdizione comunale per generare, introdurre e distribuire energia elettrica destinata ad essere consumata sul proprio territorio.

Art. 2 La presente convenzione avrà la durata di 20 anni, con inizio il 1 gennaio 2003 e scadenza il 31 dicembre 2022.

Durata della convenzione

Art. 3 È prevista la facoltà di disdire la presente convenzione con un preavviso di sei mesi, per la scadenza del 31 dicembre 2007, secondo i disposti dell'art. 45b della LMSP, per permettere al Comune di assumere la distribuzione di energia elettrica, o di acquisire gli impianti, in proprio o con altri Comuni o tramite un Ente a cui il Comune partecipa.

Disdetta ai sensi 45b LMSP

La disdetta di cui sopra è possibile senza alcun risarcimento per la perdita di guadagno. Sono riservati i diritti acquisiti quanto ai valori di riscatto previsti dalla Legge ai sensi dell'articolo 45b LMSP. Il prezzo del riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile degli impianti al momento del riscatto.

Art. 4 Il Comune ha inoltre la facoltà di riscattare gli impianti quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, con un preavviso di due anni alle condizioni stabilite dall'art. 38 cpv. 6 della LMSP.

Facoltà di riscatto anticipato ai sensi dell'art. 38 cpv. 6 LMSP

Art. 8 E' esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione di legge federale e cantonale applicabile alla presente convenzione e al relativo oggetto. L'atto di concessione diviene inefficace se in contrasto con queste nuove disposizioni e/o con la giurisprudenza applicabile in questa materia.

**Atto di concessione
inefficace**

In questa eventualità il Comune potrà riscattare gli impianti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle normative in contrasto con l'odierna convenzione e/o dopo 90 giorni dalla crescita in giudicato di sentenze in contrasto con l'odierna convenzione.

In caso di riscatto, lo stesso dovrà avvenire sulla base degli accordi conclusi con la presente convenzione e sulla base delle disposizioni in vigore della LMSP relative al mancato rinnovo al momento della firma della convenzione (art. 38 cpv. 4 LMSP) applicate per analogia. Il valore del riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.

Il mancato riscatto da parte del Comune secondo le modalità di cui sopra, equivale a rinuncia definitiva del diritto al riscatto da parte del Comune. Le AIL SA si adopereranno in questo caso comunque per continuare la distribuzione di energia elettrica a condizioni da stabilire con il Comune.

Art. 9

Obblighi del Comune

1. Il Comune concede alle AIL SA di occupare gratuitamente il terreno comunale/demanio pubblico per tutte le opere/installazioni e impianti connesse e/o destinate al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione e/o alla misura di prodotti o servizi venduti dalle AIL SA nel Comune (linee, cavi, sostegni, trasformatori, ecc. e/o di tutto quanto necessario all'attività di distribuzione dell'energia e di prodotti o servizi venduti dalle AIL SA).
2. Il Comune mette a disposizione delle AIL SA, gratuitamente, le aree necessarie per l'impianto dell'illuminazione pubblica.
3. Il Comune interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici e privati le pratiche intese a:
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura di energia elettrica, ivi compresa l'illuminazione pubblica;
 - facilitare la costruzione delle reti di bassa ed alta tensione, di distribuzione e delle installazioni di chioschi e stazioni di trasformazione.
1. Il Comune coinvolgerà tempestivamente le AIL SA nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori di messa in cavo con le altre infrastrutture pubbliche (acqua, gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciati.

**Obblighi delle AIL
SA**

Art. 10

1. Le AIL SA si obbligano a fornire l'energia elettrica, nel limite del possibile, occorrente nel territorio del Comune sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del Comune) e a quegli edifici fuori dal perimetro delle canalizzazioni, già allacciati alla rete AIL al momento della firma della presente convenzione. Edifici fuori dal perimetro delle canalizzazioni potranno venire allacciati soltanto se la spesa per le AIL SA sarà ragionevole e dopo accordo con il Municipio del Comune. La consegna dell'energia (misura) sarà fatta comunque all'interno del perimetro delle canalizzazioni.
2. Le AIL SA provvederanno alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino alle valvole d'entrata, escluse le stesse, alla manutenzione ed al cambio dei contatori.
3. Per gli allacciamenti degli utenti alla rete di distribuzione le AIL SA applicheranno il "Regolamento per la fornitura di energia elettrica", valido per tutti i clienti delle AIL SA. Le AIL SA potranno tuttavia rifiutare quegli allacciamenti che risultassero palesemente troppo onerosi sia per la loro costruzione, sia per la loro manutenzione.
4. Le AIL SA ripristineranno rapidamente, nel limite del possibile, la distribuzione di elettricità in caso di guasti o avarie.
5. Le AIL SA metteranno a disposizione del Comune i bilanci dell'Azienda, autorizzando i relativi controlli limitatamente al Comune firmatario della presente convenzione. È stabilito l'obbligo per le AIL SA di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico-aziendale generale dell'attività svolta nell'ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.

**Qualità dell'energia
distribuita**

Art. 11 Le AIL SA distribuiranno l'energia elettrica entro i limiti di tolleranza fissati dalle norme ASE.

Sulla tensione nominale di distribuzione vengono sovrapposte deboli tensioni a frequenze variabili per i fabbisogni di trasmissione di ordini di controllo dei carichi e per trasmissioni varie di competenza AIL SA.

**Illuminazione
pubblica**

Art. 12 La costruzione di nuovi impianti per l'illuminazione pubblica o lo spostamento degli impianti esistenti, così come pure la loro sostituzione e/o manutenzione, saranno regolamentati da accordi specifici separati tra il Comune e le AIL SA per i quali verrà allestita una convenzione separata

Art. 13 Durante tutto il periodo di durata della presente convenzione ai clienti del Comune verranno applicati il regolamento e le tariffe per la fornitura di energia elettrica applicabili anche agli altri clienti delle AIL SA.

Tariffe e condizioni di
fornitura dell'energia

Le tariffe ed il Regolamento attualmente in vigore sono allegati alla presente convenzione.

Resta pertanto automaticamente stabilito che ogni variazione delle tariffe per gli altri clienti sarà applicata anche agli utenti del Comune firmatario. Per l'illuminazione pubblica sono riservate le disposizioni della convenzione separata che verrà allestita tra le AIL SA ed il Comune.

Le AIL SA faranno quanto possibile per mantenere il livello dei prezzi di vendita dell'energia ad un livello concorrenziale, ricalcando la politica tariffaria fin qui adottata dal suo predecessore municipalizzato.

Le AIL SA si riservano tuttavia la possibilità di adattare le proprie tariffe qualora le condizioni generali del mercato dell'energia o il livello generale dei prezzi lo dovessero giustificare.

Le tariffe applicate ai clienti situati nel Comune saranno le stesse praticate negli altri comuni situati nel comprensorio servito dalle AIL SA, in particolare a quelle praticate nel comune sede delle AIL SA, ossia Lugano.

Art. 14 Le AIL SA verseranno al Comune i seguenti contributi per l'energia venduta a clienti vincolati situati nel comprensorio del Comune:

Contributi delle AIL SA al
Comune

- a) il 10% sugli incassi lordi (noleggi, bollo ed eventuali tasse e imposte del Cantone e Confederazione esclusi) per le forniture fatte alle economie domestiche ed all'artigianato;
- b) il 5% sugli incassi lordi (noleggi, bollo ed eventuali tasse e imposte del Cantone e Confederazione esclusi) per le forniture fatte alle industrie o ad altri clienti che fruiscono di tariffe particolari o speciali.

Le percentuali di cui ai punti a) e b) non sono applicabili all'energia erogata:

- 1) agli stabili od impianti di proprietà del Comune di Lugano e/o delle AIL SA che si trovano o sorgeranno sul territorio del Comune, purché gli stessi siano adibiti a uso pubblico;
- 2) ai consorzi o società di cui le AIL SA e/o il Comune di Lugano fanno parte ed i cui impianti si trovano sul territorio del Comune;
- 3) alle Aziende municipalizzate del Comune di Lugano in relazione ai loro immobili ed attrezzature sul territorio del Comune.

I contributi possono, su richiesta del Comune, esseri convertiti totalmente o parzialmente in prestazioni o forniture delle AIL SA secondo i parametri stabiliti da un apposito accordo separato.

I contributi in contanti restanti saranno versati, ogni anno, alla cassa del Comune firmatario dopo che l'assemblea ordinaria degli azionisti delle AIL SA avrà approvato i conti consuntivi della Società.

Il pagamento dei contributi cessa nel caso in cui la fornitura di energia elettrica dovesse continuare senza tempestivi accordi dopo la scadenza, in caso di mancato rinnovo o inefficacia della presente convenzione.

**Installazioni interne
dei clienti**

Art. 15 Gli impianti interni dovranno essere eseguiti da parte di installatori in possesso della relativa autorizzazione da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

Le installazioni elettriche interne dovranno essere eseguite e mantenute in buono stato, conformemente alla legislazione federale in materia.

Le AIL SA, quale gestore della rete predispongono il registro dei controlli secondo quanto stabilito dall'OIBT.

La responsabilità di far eseguire i controlli di legge da controllori abilitati spetta ai proprietari delle installazioni elettriche interne.

Le AIL SA potranno sospendere la fornitura di energia a quei Clienti che, ostinatamente o dopo decisione dell'Ispettorato federale degli Impianti a corrente forte, si rifiutassero di far eseguire le migliorie necessarie per la sicurezza dei loro impianti interni.

Imposte

Art. 16 Le AIL SA corrisponderanno al Comune le imposte previste dalla legislazione cantonale.

Responsabilità

Art. 17 Le AIL SA sono al beneficio di un'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi.

**Rescissione della
concessione**

Art. 18 In caso di violazione grave delle clausole della presente convenzione, è facoltà dei contraenti di rescindere la concessione anche prima della scadenza.

Trasmissibilità

Art. 19 Le AIL SA hanno la facoltà di cedere la presente convenzione con tutti i diritti e gli obblighi inerenti ad un qualsiasi successore, alla condizione che questi, per le sue capacità tecniche e finanziarie, sia in grado di farvi fronte.

Controversie

Art. 20

a) Tra Clienti e AIL SA

Le contestazioni tra Clienti e AIL SA saranno decise secondo i disposti del Regolamento di fornitura di elettricità.

b) Tra Comune e AIL SA

Le controversie di diritto privato relative alla presente convenzione saranno decise dai tribunali di Lugano - Città.

Le contestazioni di diritto pubblico tra Comune e AIL SA sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale Amministrativo.

Disposizioni finali

Art. 21 La presente convenzione entra in vigore, con la firma da parte del Comune e delle AIL SA.

Essa è redatta in due esemplari, destinati uno al Comune e uno alle AIL SA.